



## **Tribunale di Reggio Calabria**

**Settore Amministrativo – Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate**

**PEC: spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it**

**PEO: tribunale.reggiocalabria@giustizia.it**

**Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 5° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7969 – 7955**

**Funz. Resp. d.ssa G. Battaglia – 5° piano – tel. 0965.857.7971 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – 3° piano – tel. 0965.857.7978**



**Oggetto: Rimborso spese di viaggio al Personale delle Forze dell'Ordine in caso di accompagnamento coattivo di testimone a mezzo della Polizia Giudiziaria.**

Vista la normativa vigente, nonché la Circolare del Ministero Giustizia del 19/2/2008 nr. 25091/U, si chiarisce che in caso di accompagnamento coattivo di testimone a mezzo della Polizia Giudiziaria, per le spese di viaggio da rimborsare alle Forze dell'Ordine, occorre distinguere tra:

1. trasporto coattivo attraverso l'uso degli ordinari mezzi di viaggio previsti dall'art. 46 del TUSG (DPR 115/2002), tra i quali anche l'aereo purché preventivamente autorizzato dal Giudice;
2. trasporto coattivo attraverso l'utilizzo di mezzi diversi da quelli espressamente previsti dal menzionato art. 46/1° C. del TUSG.

**Nella prima ipotesi**, giusta Circolare del Ministero Giustizia del 19/2/2008 nr. 25091/U, ai sensi dell'art. 46/1° C./TUSG <sup>(1)</sup>, **se il trasporto coattivo avviene mediante servizi di linea spetta al Personale di Polizia Giudiziaria il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe; se – viceversa – si utilizza il mezzo aereo, previa autorizzazione del Giudice precedente, spetta un rimborso pari al prezzo del biglietto aereo della classe economica;** il tutto mediante ordine di pagamento emesso dal Funzionario dell'Ufficio USGA ai sensi dell'art. 165 del TUSG, previo inoltro della documentazione di rito e salvo quanto disposto dall'art. 133 CPP.

Nella seconda ipotesi, la spesa per l'utilizzo di mezzi di trasporto diversi da quelli sopra indicati (es. auto-noleggio), giusta Circolare del Ministero Giustizia del 19/2/2008 nr. 25091/U, può essere considerata alla stregua di una spesa di giustizia straordinaria, se ritenuta indispensabile dal Giudice e, quindi, dal medesimo liquidata con decreto di pagamento ex art. 168 del TUSG, ai sensi dell'art. 70 del TUSG <sup>(2)</sup>.

---

**(1) DPR 115/2002 - TITOLO VI – TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE ... ..**

**Art. 46. (L) Spese di viaggio e indennità per testimoni non residenti**

**1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.**

2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

**(2) DPR 115/2002 - TITOLO XII – SPESE ... .. STRAORDINARIE NEL PROCESSO PENALE**

**Art. 70. (L) Spese straordinarie**

**1. Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 61, 62 e 63 e dell'articolo 277 e per l'importo utilizzerà prezzi analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli 168, 169, 170 e 171.**

Rispondere alla seguente PEC: [spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it)

solo in subordine alla seguente PEO: [tribunale.reggiocalabria@giustizia.it](mailto:tribunale.reggiocalabria@giustizia.it)



## **Tribunale di Reggio Calabria**

**Settore Amministrativo – Ufficio Unico Spese di Giustizia Anticipate**

**PEC: [spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it](mailto:spesedigiustizia.tribunale.reggiocalabria@giustiziacert.it)**

**PEO: [tribunale.reggiocalabria@giustizia.it](mailto:tribunale.reggiocalabria@giustizia.it)**

**Via Sant'Anna II Tronco, 89128 RC - Palazzo CE.DIR. 5° piano / torri due e tre – Tel. 0965.857.7969 – 7955**

**Funz. Resp. d.ssa G. Battaglia – 5° piano – tel. 0965.857.7971 - Dir. Amm. Coord. d.ssa G. Artuso – 3° piano – tel. 0965.857.7978**

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle spese (diverse dal trasporto) e le indennità spettanti al Personale di Polizia Giudiziaria che ha provveduto all'accompagnamento coattivo, giusta Circolare del Ministero Giustizia del 19/2/2008 nr. 25091/U, tali spese si intendono a carico dell'Amministrazione di appartenenza in quanto connesse allo svolgimento di attività che rientrano nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali (ciò benché l'accompagnamento sia stato ordinato da un Giudice), sempre salvo quanto disposto dall'art. 133 CPP.

Per la fase finale del pagamento, referente in materia è la d.ssa Giuseppa Battaglia (funzionario giudiziario, tel. 0965.857.7971, c/o stanza 9/torre due dx e torre tre sx/5° piano, Palazzo Ce.Dir. RC).

Per la modulistica e le modalità operative propedeutiche al pagamento, nonché per l'ubicazione degli uffici, si rinvia alle indicazioni del Cancelliere d'udienza, oppure al sito istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria ed, esattamente, ai seguenti link:

<http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/index.php>

» [I testimoni nel processo penale](#)